

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2839

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Deputati **BOCCHI, COVATTA, MORA**

Presentata il 23 settembre 1981

Norme per l'assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei servizi in appalto presso la stazione ferroviaria di Salsomaggiore-Terme e l'inquadramento nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato dei lavoratori dei servizi appaltati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inserisce, fra l'altro, nell'ambito della necessità di riorganizzazione graduale dei servizi ferroviari di particolare importanza ancora in regime di appalto.

Precedentemente, con altri provvedimenti legislativi, la questione degli appalti ferroviari di alcuni servizi ed il relativo inquadramento del personale fu affrontata e risolta. Con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e poi successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, ed infine con le leggi 29 ottobre 1971, n. 880, 6 giugno 1975, n. 197, furono assorbiti, di volta in volta, servizi e personale precedentemente

appaltati con un conseguente miglioramento del quadro organizzativo aziendale e della condizione giuridica ed economica dei lavoratori addetti.

D'altronde l'incremento ormai continuo della capacità operativa complessiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che subirà necessariamente ulteriori sviluppi a seguito dell'attuazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, impone l'ulteriore superamento del sistema di appalto soprattutto in taluni settori dell'esercizio ed in particolare di quelli correlati strettamente al movimento dei treni.

Ciò dovrà avvenire come per il passato, sia attraverso la riassunzione in pro-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prio dei servizi appaltati sia con il provvedimento di inquadramento nei ruoli organici del personale delle ferrovie dello Stato dei lavoratori già dipendenti dell'impresa appaltatrice i quali con le loro capacità professionali e per l'esperienza acquisita nell'impianto contribuiranno al miglioramento del quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda.

In tale contesto, con la proposta di legge intendiamo regolarizzare la nuova situazione dell'impianto di stazione di Salsomaggiore-Terme ed il personale ivi impegnato, verificatasi a seguito del passaggio della linea tranviaria Fidenza-Salsomaggiore all'esercizio dello Stato per cui non è più giustificabile una condizione di appalto di questa stazione ferroviaria e del relativo personale.

Con l'articolo 1 della proposta di legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene, in via primaria, autorizzata ad assumere in gestione diretta i servizi ivi denominati e viene contestualmente stabilito, per i lavoratori utilizzati nel particolare appalto di stazione, il titolo al loro inquadramento nei ruoli organici ferroviari, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge, ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Nell'articolo 2 vengono precisati i requisiti che gli aspiranti all'inquadramento debbono possedere, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge, in particolare la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze di impresa appaltatrice a tale data; il periodo di effettiva utilizzazione nei servizi definiti nel precedente articolo; i requisiti generali di assunzione in servizio ferroviario; l'età non superiore ad anni 62 o ad anni 58, secondo il previsto profilo di inquadramento.

La stessa norma ricollega opportunamente alla successiva data di deliberazione della nomina in prova il possesso delle abilitazioni ferroviarie obbligatorie per i profili in cui verrà effettuato l'inquadramento, con richiamo all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078; dei requisiti fisici previsti dalle norme vi-

genti, da accertare con i criteri della revisione, del titolo di studio richiesto per le assunzioni dall'esterno.

In considerazione della diversa utilizzazione nei servizi oggetto del medesimo appalto, viene introdotto nella norma un necessario meccanismo di valutazione delle attività svolte, sulla base di un allegato quadro di corrispondenza delle stesse con quelle proprie dei profili professionali di capo stazione, capo gestione, assistente di stazione e di manovale, previsti per l'inquadramento a ruolo mediante nomina in prova.

Viene infine previsto per gli aspiranti che non fossero in possesso di uno o più dei requisiti richiesti, alla data di deliberazione della nomina, il titolo all'inquadramento *ad personam* nel profilo professionale attribuito. Il profilo *ad personam* consente agli interessati la sistemazione nei ruoli ferroviari, ma non comporta progressione di categoria, né mobilità orizzontale né diagonale e non consente l'utilizzazione in impianti diversi da quello ove l'interessato ha prestato servizio prima dell'inquadramento. L'interessato, una volta entrato in possesso del requisito o dei requisiti mancanti, passa dal profilo professionale *ad personam* a quello istituzionale con tutti i diritti previsti per il personale di ruolo.

Nell'articolo 3 viene indicata la procedura prevista per l'inquadramento e vengono stabiliti gli aumenti delle dotazioni organiche necessarie per le esigenze aziendali derivanti dal presente disegno di legge.

Con gli articoli 4, 5 e 6 vengono stabilite le norme che disciplinano il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale che viene inquadrato a ruolo nonché il computo dei pregressi periodi di prestazioni lavorative rese nell'espletamento dei servizi riassunti in gestione diretta.

Nell'articolo 7 viene infine precisato l'onere finanziario conseguente all'applicazione della proposta di legge e vengono specificati i mezzi di copertura della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i servizi inerenti alla circolazione dei treni, alla manipolazione merci ed attività accessorie, appaltati presso la stazione ferroviaria di Salsomaggiore-Terme.

Con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, i lavoratori utilizzati nei servizi di cui al precedente comma, sono inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda stessa alle condizioni e con il possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 2.

ART. 2.

Sono ammessi all'inquadramento gli aspiranti che alla data di entrata in vigore della presente legge intrattengano rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa appaltatrice per l'espletamento dei servizi di cui al precedente articolo 1 e che siano stati occupati nei servizi stessi per almeno 300 giornate di effettiva utilizzazione.

È altresì condizione per l'ammissione all'inquadramento il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore ad anni 62 per l'inquadramento nei profili professionali ferroviari di ruolo di capo stazione, di capo gestione, di assistente di stazione e di anni 58 per il ruolo di manovale.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nei citati profili professionali in corrispondenza delle prestazioni lavorative prevalentemente espletate nel periodo di cui al primo comma nei servizi appaltati, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Ai fini dell'assegnazione della classe di stipendio relativa al profilo professionale di inquadramento vengono riconosciuti, a tutti gli effetti, gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'impresa appaltatrice.

L'ammissione all'inquadramento nel profilo professionale di capo stazione, capo gestione, di assistente di stazione e di manovale, è subordinata al possesso delle abilitazioni obbligatorie rispettivamente previste per ciascuno di detti profili per settore di impiego e per servizio di utilizzazione, a termini dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

L'inquadramento è altresì subordinato al possesso da parte degli aspiranti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti generali prescritti all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fatta eccezione del limite massimo di età fissato nei termini di cui al precedente comma. Il titolo di studio prescritto dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i profili professionali iniziali rispettivamente di 1^a, 2^a e di 3^a categoria in cui viene effettuato l'inquadramento a ruolo, ed i requisiti di idoneità fisica previsti dalle vigenti norme per i profili professionali di inquadramento da accertare con i criteri delle visite mediche di revisione, debbono essere posseduti alla data di deliberazione della nomina.

Gli aspiranti che alla data di deliberazione della nomina non si trovino nella condizione di cui al quarto comma o non sono in possesso del titolo di studio e dei requisiti fisici di cui al precedente quinto comma, saranno inquadrati *ad personam*, nel profilo professionale corrispondente alla posizione che ha dato titolo alla loro sistemazione a ruolo.

Il profilo professionale attribuito *ad personam*, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, né passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore. L'utilizzazione in impianto di-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

verso del personale rivestito del profilo professionale *ad personam* è ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo.

Il passaggio dai profili professionali di assistente di stazione e di manovale attribuiti *ad personam* ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è subordinato al conseguimento dei requisiti (abilitazione, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali.

Le abilitazioni di cui al precedente quarto comma ed il titolo di studio di cui al precedente quinto comma, dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conservano definitivamente il profilo professionale *ad personam*.

Conservano il profilo professionale *ad personam* coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina, dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento.

Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'età rispettivamente prevista per i profili professionali di inquadramento di cui al secondo comma del presente articolo, conservano il profilo professionale attribuito *ad personam* fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il 65° anno di età.

ART. 3.

L'inquadramento previsto al precedente articolo 2 è effettuato a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, in base a graduatorie formate, per ciascuno dei profili professionali di capo stazione e di capo gestione, di assistente di stazione e di manovale, secondo le giornate di effet-

tiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi appaltati citati all'articolo 1, e di cui al primo comma del precedente articolo 2, da valutare con attribuzione di un punto per ogni giornata di effettivo servizio prestato. A parità di giornate la preferenza è stabilita in base all'età. Le giornate di prestazione promiscua sono computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina coloro che non avranno presentato la domanda di inquadramento nel termine di cui al primo comma del presente articolo e coloro che non sono in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti generali di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fatta eccezione del limite massimo di età, del titolo di studio e dei requisiti di idoneità fisica, secondo quanto espressamente previsto al precedente articolo 2.

La domanda di inquadramento si intende presentata a pena di decadenza, tanto per il profilo istituzionale che per quello *ad personam*.

Con deliberazione del direttore compartimentale competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, è nominata la commissione compartimentale per la formazione delle graduatorie di inquadramento. Con deliberazione dello stesso direttore compartimentale sono approvate le graduatorie di inquadramento e la nomina in prova degli aventi titolo.

Gli inquadramenti sono disposti nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento ai seguenti profili professionali, stabilito per le esigenze aziendali derivanti dalla presente legge in: n. 1 unità per il profilo professionale di capo stazione, n. 3 unità per il profilo professionale di capo gestione, n. 6 unità per il profilo professionale di assistente di stazione, in 8 unità per il profilo professionale di manovale.

Con successivo decreto del Ministro dei trasporti le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno destinate in aumento ai contingenti di posti per i profili professionali di 1^a, 2^a e 3^a categoria, rispettivamente di ausiliario di stazione e di assistente di stazione stabiliti per il servizio movimento, per le esigenze del compartimento di Bologna.

I posti delle dotazioni organiche in aumento di cui al precedente quinto comma, ricoperti da elementi collocati nei profili professionali *ad personam* per carenza dei requisiti prescritti per l'inquadramento, vengono riassorbiti nella dotazione organica dei corrispondenti profili professionali ferroviari all'atto del collocamento a riposo dei soggetti inquadrati.

ART. 4.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a partire dalla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

In luogo della iscrizione al Fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina in prova, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dalla iscrizione al Fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento abbiano superato il 55° anno di età, se inquadrati nel profilo professionale di capo stazione e capo gestione e di assistente di stazione il 58° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti fino al 60° anno. Tale disposizione si applica anche ai dipendenti di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale che viene iscritto al Fondo pensioni di cui al pre-

cedente primo comma, per il periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica e quella economica dell'inquadramento a ruolo, non si fa luogo alla ritenuta in favore del predetto Fondo ove per lo stesso periodo vi sia stata iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa al suddetto Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico degli interessati, relativamente al periodo di cui al precedente comma.

ART. 5.

Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età stabiliti al quadro 6 annesso allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 4.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma ed iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato compete la pensione in base alle norme contenute nella parte terza del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, purché abbia compiuto 9 anni, 6 mesi ed un giorno di effettivo servizio ai fini di pensione.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il limite di servizio, di cui al comma precedente, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo ma comunque non oltre il 65° anno di età.

In tal caso nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto il predetto limite di 9 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo, si applica il terzo comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cazioni ed integrazioni, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo che sarebbe stato necessario al compimento di 9 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio utile a pensione.

ART. 6.

Nei confronti del personale sistemato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, i periodi di prestazioni lavorative, svolte - per l'espletamento dei servizi riassunti in gestione diretta di cui al precedente articolo 1 - alle dipendenze dell'impresa appaltatrice di tali servizi ed in costanza di rapporto d'appalto della stessa impresa con l'Azienda ferroviaria, sono computabili a domanda ai fini di pensione secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 25 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Per la presentazione della domanda di computo si applica l'articolo 147 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo, se più favorevole, il termine di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina in prova.

ART. 7.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 75 milioni annui, farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO ALLEGATO.

Servizio assunto dalle ferrovie dello Stato —	Profilo professionale —	Posti —
Servizio inerente alla circolazione treni in base alle disposizioni per il servi- zio con D. U.	capo stazione	1
Servizio di manipolazione dei bagagli re- gistrati, colli e merci e servizio di bi- glietteria	capo gestione	3
Servizio di riordino merci, formazione carri misti e di assistenza	assistente di stazione	6
Servizi accessori inerenti ai trasporti del- le cose, di pulizie locali e sorveglianza dell'impianto	manovale	8